

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00904/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2021, proposto da

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Regione Sicilia - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo non costituito in giudizio;

nei confronti

Acquapark S.r.l., New Acquasplash S.R.L, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina, Antonio

Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Grm Entertainment S.r.l., New Acquasplash S.r.l. non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Terzo Millennio S.r.l. Progetti Artistici, Elledi S.r.l. A Socio Unico, Ditta Individuale di Pennisi Salvatore, Grivi S.r.l., G. & G. Cinema Teatri Arene S.r.l., Iona S.a.s. di De Luca Francesco E. & C., C.B. Cinema S.A.S, Arena Re di Matteo Boscarino, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Etnaland S.R.L, Acquapark S.r.l., Benessere S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina, Antonio Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva, ex art. 21-bis , L. n. 287 del 1990,

-in parte qua del D.A. 24 novembre 2020, n. 2824/S6, recante "Avviso per la presentazione di istanze per gli interventi in favore del turismo e dello spettacolo, anno 2020";

-del Decreto del Direttore Generale dell'assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo n. 3332/S6 del 22 dicembre 2020;

-della nota 14 aprile 2021, Prot. n. 17.297/S6, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha riscontrato negativamente il parere dell'Autorità ricorrente Rif. S4116 emesso nel procedimento ex art. 21-bis, L. n. 287del 1990;

-di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per la Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo;

Visto l'atto di costituzione di Acquapark S.r.l., di New Acquasplash S.R.L.;

Visti gli atti di costituzione *ad opponendum* delle altre imprese in epigrafe indicate;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;

Vista l'istanza di discussione da remoto, ai sensi del D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020 dell'Autorità ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato, l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ora innanzi AGCM, ha impugnato, ai sensi dell'art. 21-*bis* della Legge 287/1990, i provvedimenti in epigrafe indicati (segnatamente il D.A. 24 novembre 2020, n. 2824/S6; il Decreto del Direttore Generale n. 3332/S6 del 22 dicembre 2020; la nota 14/4/2021 prot. 17.297/S6 di riscontro del parere dell'Autorità rif. S4116), chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, con particolare riferimento alla previsione contenuta nell'art. 5 del D.A. 24/11/2020 n. 2824/S6 che, nel subordinare l'erogazione dei contributi previsti dal bando al doppio requisito della sussistenza di una sede operativa e della sede legale dei richiedenti nel territorio regionale, ad avviso dell'Autorità integrerebbe *“un profilo di restrittività chiaramente in contrasto con i principi di concorrenza ed è altresì idoneo a pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno”*;

Ritenuto, preliminarmente, di dover disattendere l'eccezione in rito sollevata dalla controinteressata “Terzo millennio S.R.L Progetti Artistici” con la memoria del 3/6/2021, atteso che il termine di sessanta giorni, previsto in ordine al

procedimento amministrativo per l'emanazione del parere prodromico all'avvio dell'eventuale tutela giurisdizionale, non può che farsi decorrere dalla effettiva conoscenza da parte dell'Autorità del provvedimento di che trattasi: la decorrenza del termine per rendere il parere dalla mera pubblicazione del provvedimento renderebbe estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'effettivo esercizio di questa facoltà da parte dell'Autorità, rischiando di rendere non applicabile, in concreto, questo particolare istituto e la legittimazione processuale peculiare prevista dalla legge (cfr. sul punto T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. 2968/2020 in ordine alla natura dell'azione riconosciuta all'AGCM); ebbene, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, si deve dunque ritenere che *“il termine possa iniziare a decorrere solo dal ricevimento da parte dell'A.G.C.M. di una specifica comunicazione (di qualsiasi provenienza) recante gli elementi rilevanti dell'atto che del parere dovrebbe formare oggetto, giacché soltanto a partire da tale momento essa sarebbe nella reale condizione di esercitare la propria competenza”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 09 marzo 2015, n.1171; di recente T.A.R. Veneto, sez. I, 17/1/2019, n. 50); né, nel caso in esame, l'Amministrazione regionale intimata, costituita con mero atto di forma, al di là della pubblicazione del bando, riesce a documentare la data di eventuale comunicazione all'AGCM del provvedimento impugnato;

Considerato che su questione analoga risulta pendente il ricorso proposto dalla società MMR Cinema S.R.L., R.G. n. 132/2021, in cui la domanda cautelare è stata in ultimo accolta, nei sensi di cui alla relativa motivazione, con la recente ordinanza di questa Sezione n. 329/2021, fissandosi per il merito la pubblica udienza di trattazione del 21/12/2021;

Considerato che la disintegrità del contraddittorio non consente allo stato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di poter adottare un pronuncia cautelare che potrebbe incidere su soggetti non ritualmente intimati;

Considerato che va dunque prioritariamente ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati in ordine alla

controversia in esame e, pur in assenza d'istanza di parte, va autorizzata l'Autorità ricorrente a effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo dell'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al ricorso di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria, ivi compresa prova dell'avvenuta pubblicazione per tutti i giorni sopra indicati;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c) c.p.a., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Considerato che occorre quindi differire la trattazione della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 21 settembre 2021, impregiudicata ogni ulteriore valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine all'adozione di ulteriori provvedimenti, anche in via di autotutela, al fine di prevenire gli effetti conformativi derivanti dall'eventuale accoglimento nel merito del ricorso; rimarcandosi che l'interesse all'azione proposta dall'AGCM, con riferimento alla peculiare legittimazione prevista dall'art. 21-*bis* della citata L. n. 287/1990, va dunque ravvisato nell'interesse alla eliminazione dell'atto lesivo della concorrenza, a tutela del bene giuridico protetto dalla norma, ovvero la libertà di concorrenza ed

il corretto funzionamento del mercato (cfr. T.A.R. Veneto cit.);

Ritenuto altresì che occorre acquisire dall'Amministrazione resistente, costituitasi con atto di mera forma, documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento anche allo stato attuale della procedura e alla già avvenuta erogazione o meno dei fondi a beneficio dei soggetti già utilmente inseriti in graduatoria (parimenti impugnata); ipotesi quest'ultima desumibile dal contenuto delle difese articolare dalle parti resistenti;

Ritenuto che per il predetto ultimo adempimento appare congruo fissare il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini di cui in motivazione; dispone altresì gli incumbenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione la Camera di Consiglio del 21 settembre 2021.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente FF, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Valenti

IL SEGRETARIO

